

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo

2011/0280(COD)

30.5.2012

EMENDAMENTI 6 - 15

Progetto di parere Birgit Schnieber-Jastram (PE485.891v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

Proposta di regolamento (COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

AM\903340IT.doc PE489.683v01-00

Unita nella diversità

AM_Com_LegOpinion

Emendamento 6 Franziska Keller, Catherine Grèze a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Occorre che la riforma garantisca, conformemente all'articolo 208 del TFUE, che la PAC tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, tra cui quelli approvati nel quadro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali. In particolare, le misure adottate a titolo del presente regolamento non dovrebbero pregiudicare il diritto delle popolazioni e degli Stati sovrani di determinare democraticamente le proprie politiche agricole e alimentari, né compromettere la capacità di produzione alimentare e la sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo, segnatamente dei paesi meno sviluppati, e dovrebbero contribuire al conseguimento degli impegni dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 7 Franziska Keller, Catherine Grèze a nome del gruppo Verts/ALE Norbert Neuser

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso una componente obbligatoria di "inverdimento" Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso una componente obbligatoria di "inverdimento"

AM\903340IT.doc 3/11 PE489.683v01-00

dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo gli Stati membri devono utilizzare parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere agli agricoltori un pagamento annuo, in aggiunta al pagamento di base, per pratiche obbligatorie volte a conseguire in via prioritaria obiettivi climatico-ambientali. Tali pratiche devono assumere la forma di attività semplici, generalizzate, non contrattuali e annuali che vadano oltre la condizionalità e siano collegate all'agricoltura, come ad esempio la diversificazione delle colture o il mantenimento di prati permanenti e di aree di interesse ecologico. Tali pratiche devono essere obbligatorie anche per gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone "Natura 2000", contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, purché si tratti di pratiche compatibili con gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 devono beneficiare della componente di "inverdimento" senza essere sottoposti a ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali riconosciuti prodotti dai sistemi di agricoltura biologica. La mancata osservanza della componente di "inverdimento" deve determinare l'irrogazione di sanzioni in forza dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo gli Stati membri devono utilizzare parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere agli agricoltori un pagamento annuo, in aggiunta al pagamento di base, per pratiche obbligatorie volte a conseguire in via prioritaria obiettivi climatico-ambientali. Tali pratiche devono assumere la forma di attività semplici, generalizzate, non contrattuali e annuali che vadano oltre la condizionalità e siano collegate all'agricoltura, come ad esempio la rotazione diversificata delle colture, il mantenimento di prati permanenti e di aree di interesse ecologico o la produzione di colture benefiche per il clima e l'ambiente, che contribuiscano ad abbassare i costi di produzione e a stimolare i mercati locali degli alimenti per animali. Tali pratiche devono essere obbligatorie anche per gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone "Natura 2000", contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, purché si tratti di pratiche compatibili con gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 devono beneficiare della componente di "inverdimento" senza essere sottoposti a ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali riconosciuti prodotti dai sistemi di agricoltura biologica. La mancata osservanza della componente di "inverdimento" deve determinare

l'irrogazione di sanzioni in forza dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. en

Emendamento 8 Franziska Keller, Catherine Grèze a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per il sostegno accoppiato in determinati settori e in determinati casi chiaramente definiti. È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la concessione di tale sostegno negli Stati membri o in determinate regioni che devono far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e/o sociali. È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare fino al 5% dei loro massimali nazionali per tale sostegno, oppure fino al 10% qualora il loro livello di sostegno accoppiato in almeno uno degli anni del periodo 2010-2013 sia stato superiore al 5%. Tuttavia, in casi debitamente giustificati nei quali sia dimostrata l'esistenza di particolari esigenze in una determinata regione, e previa approvazione della Commissione, è opportuno autorizzare gli Stati membri a usare più del 10% del massimale nazionale. Il sostegno accoppiato deve essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di

Emendamento

(33) È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per il sostegno accoppiato in determinati settori e in determinati casi chiaramente definiti. È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la concessione di tale sostegno negli Stati membri o in determinate regioni che devono far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e/o sociali. È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare fino al 5% dei loro massimali nazionali per tale sostegno, oppure fino al 10% qualora il loro livello di sostegno accoppiato in almeno uno degli anni del periodo 2010-2013 sia stato superiore al 5%. Tuttavia, in casi debitamente giustificati nei quali sia dimostrata l'esistenza di particolari esigenze in una determinata regione, e previa approvazione della Commissione, è opportuno autorizzare gli Stati membri a usare più del 10% del massimale nazionale. Il sostegno accoppiato deve essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di

produzione in tali regioni. È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto speciali concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del sostegno accoppiato facoltativo per importi che superano il 10% del massimale nazionale annuo fissato per ciascuno Stato membro, è inoltre opportuno conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione senza l'applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011.

produzione in tali regioni *o ad aumentare i* livelli di produzione nel caso delle leguminose in rotazione. È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto speciali concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del sostegno accoppiato facoltativo per importi che superano il 10% del massimale nazionale annuo fissato per ciascuno Stato membro, è inoltre opportuno conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione senza l'applicazione del regolamento (UE) n 182/2011

Or. en

Emendamento 9 Gesine Meissner

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per il sostegno accoppiato in determinati settori e in determinati casi chiaramente definiti. È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la concessione di tale sostegno negli Stati membri o in determinate regioni che devono far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e/o sociali. È opportuno autorizzare gli Stati membri a

Emendamento

(33) È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare, fino alla fine del 2016, una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per il sostegno accoppiato in determinati settori e in determinati casi chiaramente definiti È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la concessione di tale sostegno negli Stati membri o in determinate regioni che devono far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e/o sociali.

utilizzare fino al 5% dei loro massimali nazionali per tale sostegno, oppure fino al 10% qualora il loro livello di sostegno accoppiato in almeno uno degli anni del periodo 2010-2013 sia stato superiore al 5%. Tuttavia, in casi debitamente giustificati nei quali sia dimostrata l'esistenza di particolari esigenze in una determinata regione, e previa approvazione della Commissione, è opportuno autorizzare gli Stati membri a usare più del 10% del massimale nazionale. Il sostegno accoppiato deve essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione in tali regioni. È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto speciali concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del sostegno accoppiato facoltativo per importi che superano il 10% del massimale nazionale annuo fissato per ciascuno Stato membro, è inoltre opportuno conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione senza l'applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011.

È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare fino al 5% dei loro massimali nazionali per tale sostegno, oppure fino al 10% qualora il loro livello di sostegno accoppiato in almeno uno degli anni del periodo 2010-2013 sia stato superiore al 5%. Tuttavia, in casi debitamente giustificati nei quali sia dimostrata l'esistenza di particolari esigenze in una determinata regione, e previa approvazione della Commissione, è opportuno autorizzare gli Stati membri a usare più del 10% del massimale nazionale. Il sostegno accoppiato deve essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione in tali regioni. È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto speciali concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del sostegno accoppiato facoltativo per importi che superano il 10% del massimale nazionale annuo fissato per ciascuno Stato membro, è inoltre opportuno conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione senza l'applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. de

Emendamento 10 Franziska Keller, Catherine Grèze a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)

Emendamento

Articolo 3 bis

Coerenza delle politiche per lo sviluppo

Conformemente all'articolo 208 del TFUE, nell'attuazione del presente regolamento è tenuto conto degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo, tra cui quelli approvati nell'ambito delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali. Le misure adottate a titolo del presente regolamento non pregiudicano il diritto delle popolazioni e degli Stati sovrani di determinare democraticamente le proprie politiche agricole e alimentari, né compromettono la capacità di produzione alimentare e la sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo, segnatamente dei paesi meno sviluppati. Tali misure contribuiscono altresì al conseguimento degli impegni dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 11 Franziska Keller, Catherine Grèze a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione

Diversificazione delle colture

Emendamento

Rotazione delle colture, diversificazione delle colture e colture di copertura

Or. en

Emendamento 12 Franziska Keller, Catherine Grèze a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e non sono interamente utilizzate per la produzione di erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno, la coltivazione di tali superfici comprende almeno tre colture diverse. Nessuna di queste tre colture copre meno del 5% e quella principale non supera il 70% della superficie a seminativo.

Emendamento

1. Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano oltre 10 ettari e non sono interamente utilizzate per il pascolo (seminato o spontaneo) o interamente lasciate a riposo, investite a colture permanenti o interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno, la coltivazione di tali superfici consiste in una rotazione colturale comprendente almeno quattro colture, tra cui almeno una leguminosa regionalmente appropriata su almeno il 10% degli ettari ammissibili. Nessuna di queste quattro colture supera il 50% della superficie a seminativo.

Or. en

Motivazione

Per garantire in generale una gestione colturale più sostenibile è necessario prevedere una varietà molto più ampia di colture sui terreni agricoli seminativi e da qui nasce l'esigenza di rendere obbligatoria la rotazione delle colture. L'uso delle leguminose nella rotazione riduce la necessità di ricorrere ai concimi azotati, contribuendo così a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a mitigare i cambiamenti climatici che colpiscono i paesi in via di sviluppo. La produzione in Europa di colture leguminose riduce altresì la dipendenza dell'UE dalle importazioni di alimenti per animali, e dunque l'incentivo a realizzare nei paesi in via di sviluppo monoculture su vasta scala per la produzione di mangimi.

Emendamento 13 Franziska Keller, Catherine Grèze a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano meno di 10 ettari e non sono interamente utilizzate per il pascolo o la produzione di erba (seminata o spontanea), interamente lasciate a riposo, investite a colture permanenti o interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno, la coltivazione di tali superfici consiste nella diversificazione di almeno tre colture, tra cui leguminose su almeno il 5% degli ettari ammissibili.

Or en

Motivazione

Per garantire in generale una gestione colturale più sostenibile è necessario prevedere una varietà molto più ampia di colture sui terreni agricoli seminativi e da qui nasce l'esigenza di rendere obbligatoria la rotazione delle colture. L'uso delle leguminose nella rotazione riduce la necessità di ricorrere ai concimi azotati, contribuendo così a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a mitigare i cambiamenti climatici che colpiscono i paesi in via di sviluppo. La produzione in Europa di colture leguminose riduce altresì la dipendenza dell'UE dalle importazioni di alimenti per animali, e dunque l'incentivo a realizzare nei paesi in via di sviluppo monoculture su vasta scala per la produzione di mangimi.

Emendamento 14 Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli agricoltori provvedono affinché almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato permanente, sia costituito da aree di interesse ecologico come terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone e superfici oggetto di

Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato permanente, sia costituito da aree di interesse ecologico come terreni lasciati a riposo, *aree in cui non è utilizzato azoto*, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone

imboschimento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), punto ii).

e superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), punto ii).

Or. en

Emendamento 15 Gesine Meissner

Proposta di regolamento Articolo 59 – comma 3

Testo della Commissione

Tuttavia, l'articolo 14, l'articolo 20, paragrafo 5, l'articolo 22, paragrafo 6, l'articolo 35, paragrafo 1, l'articolo 37, paragrafo 1, e l'articolo 39 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

Tuttavia, l'articolo 14, l'articolo 20, paragrafo 5, l'articolo 22, paragrafo 6, l'articolo 35, paragrafo 1, l'articolo 37, paragrafo 1, e l'articolo 39 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli articoli da 38 a 41 si applicano fino al 31 dicembre 2016.

Or. de